


Allegato lett. B) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2016



COMUNE DI VADO LIGURE

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____/____/____

Indice

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo.....	3
Art. 2 – Oggetto.....	3
Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione	3
Art. 4 – Funzionario responsabile e accertamenti.....	4
Art. 5 – Accertamento con adesione.....	5
Art. 6 – Sanzioni e interessi.....	5
Art. 7 – Riscossione coattiva.....	5
Art. 8 – Somme di modesta entità (importi minimi).....	6
Art. 8-bis – Rateizzazione.....	6
Art. 9 – Rimborsi.....	7
Art. 10 – Contenzioso.....	8
Art. 11 – Entrata in vigore.....	8

Art. 1 – Istituzione e composizione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale nel Comune di Vado Ligure a norma dell'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle disposizioni comuni nell'ordinamento dei tributi IMU, TASI e TARI, per i quali si applicano altresì i rispettivi regolamenti.

2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in vigore nell'ente.

Art. 3 – Termini e modalità di dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da questo Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 4 – Funzionario responsabile e accertamenti

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 5 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica all'Imposta Unica Comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 6 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 7 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti

di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 8 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, inteso separatamente per ciascun tributo di cui al comma 2 dell'articolo 1, sia inferiore ad euro 5,00.
2. Per la TARI giornaliera, in deroga a quanto disposto dal comma 1, l'importo al di sotto del quale il contribuente è esonerato dal versamento è pari ad euro 1,00.
3. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 8-bis – Rateizzazione

1. Per le somme dovute a qualsiasi titolo il Funzionario Responsabile del tributo può concedere la rateizzazione delle somme nel caso in cui il soggetto passivo versi in condizioni economiche disagiate. Il soggetto interessato dovrà produrre istanza entro quaranta giorni antecedenti alla scadenza del pagamento mediante apposito modulo allegando la documentazione richiesta che comprovi il disagio economico.
2. La rateizzazione sarà concessa esclusivamente per un importo complessivo pari o superiore a € 500,00 (imposta e relativi interessi).
3. La rateizzazione potrà essere concessa:
 - per importi dovuti entro €. 1.000,00 fino ad un massimo di (dieci) rate mensili con un minimo di €.100 per rata;
 - per importi dovuti oltre €. 1.000,00 fino ad un massimo di (venti) rate mensili con un minimo di €. 200,00 per rata.

In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

4. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione fino al giorno di effettivo pagamento. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della seconda rata non adempiuta con l'applicazione dei relativi interessi. Il mancato pagamento entro il suddetto termine comporterà l'immediata attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

5. Il Funzionario Responsabile, esaminata la richiesta di cui al punto 1, dispone, con proprio atto, da comunicarsi all'interessato, anche per il tramite del servizio postale, il numero, la scadenza, nonché l'ammontare delle singole rate.

L'atto del Funzionario Responsabile è definitivo. Non sono ammesse pattuizioni aggiuntive e/o diverse da quelle notificate.

6. Per gli importi eccedenti € 3.100,00 e sino ad € 10.000,00 è facoltà del Funzionario Responsabile richiedere al contribuente interessato la prestazione di una cauzione da costituirsi con polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o da una impresa di assicurazioni. Per gli importi superiori a 10.000,00 la rateizzazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la scadenza, pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di sei mesi;
- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta.

7. Il pagamento delle rate dovrà essere effettuato secondo le modalità previste per il pagamento di ogni singolo tributo.

Il contribuente dovrà attestare l'avvenuto pagamento di ogni rata esibendo all'Ufficio Tributi comunale la ricevuta di versamento o inviandone copia.

Art. 9 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Vado Ligure, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è

stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 10 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le controversie di valore inferiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.